

(N. 1618)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito decreto-legge muove dalla necessità di effettuare interventi di particolare urgenza idonei a consentire un apporto finanziario all'ENEL che permetta allo stesso la prosecuzione dei propri compiti istituzionali, nonchè la realizzazione dei programmi identificati dalle linee di politica energetica approvate dal Parlamento con la risoluzione del 22 ottobre 1981.

È noto, infatti, che la situazione finanziaria dell'ENEL si è andata progressivamente

deteriorando, diventando particolarmente grave tanto da indurre l'Ente ad interrompere i pagamenti e a sospendere le attività connesse all'esercizio di manutenzione degli impianti. Ciò in conseguenza dei ritardi accumulati sia nel mancato adeguamento tariffario e del sovrapprezzo termico ai crescenti costi di esercizio e di approvvigionamento, sia nell'erogazione del fondo di dotazione. Tale situazione ha ulteriormente aggravato l'esposizione finanziaria dell'ENEL con conseguente maggiore carico degli oneri finanziari.

D'altra parte la stessa risoluzione approvata dal Parlamento sottolinea all'unanimità l'esigenza di passare con urgenza alla realizzazione dei programmi previsti dal Piano energetico nazionale, ed in particolare la costruzione di centrali, al fine di diversificare le fonti e ridurre la eccessiva dipendenza del nostro Paese dalla fonte « petrolio ».

Per far fronte alle esigenze suesposte, si è reso necessario predisporre un conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL di lire 8.130 miliardi nell'arco di tempo 1981-1991 e, contestualmente, il reperimento di risorse finanziarie attraverso l'incremento del gettito fiscale.

Inoltre, l'aumento intervenuto negli ultimi mesi nei costi di approvvigionamento e di distribuzione dei prodotti petroliferi, che rischia di compromettere l'approvvigionamento del fabbisogno del Paese, ha determinato la improcrastinabile esigenza di provvedere ad un adeguamento del ricavo industriale di alcuni prodotti petroliferi.

In particolare con l'articolo 1 si dispone l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi, assoggettati attualmente allo stesso trattamento fiscale, nella misura di lire 3.077 per ettolitro. Pertanto, l'aliquota passa da lire 39.753 a lire 42.830 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

Più precisamente va rilevato che, oltre l'aumento di lire 30,77 al litro per effetto del presente provvedimento, i prezzi della benzina super e della benzina normale sopportano un ulteriore aumento di lire 24,32 al litro per maggiori costi riconosciuti dal CIP ed una maggiore incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (che, com'è noto, si applica nella misura del 18 per cento sul prezzo finale di vendita) pari a lire 9,91. Conseguentemente i prezzi della benzina super e della benzina normale aumentano di lire 65 al litro, e quindi, vengono fissati, rispettivamente, in lire 995 e 960 al litro.

Per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo), viene paralle-

lamente aumentata da lire 3.975,30 a lire 4.283 per ettolitro l'imposta dovuta sulle quantità di « Jet Fuel JP/4 » (destinato alla Amministrazione della difesa) che eccedono il contingente annuo di tonnellate 18.000. Nei limiti di questo contingente infatti è dovuta l'imposta ad aliquota intera propria della benzina cui l'anzidetto prodotto è fiscalmente assimilato.

Per analoghe ragioni di perequazione fiscale, viene aumentata anche l'imposta di fabbricazione sui gas di petroli liquefatti per autotrazione da lire 42.322 a lire 44.711 per quintale.

Conseguentemente, tenendo conto dei maggiori costi riconosciuti dal CIP e della maggiore incidenza dell'IVA, il prezzo di vendita del GPL per autotrazione aumenta da lire 600 a lire 640 al litro.

Viene, inoltre, soppressa la riduzione di aliquota della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, prevista, nella misura di lire 180 al quintale pari a lire 1,32 al litro, dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32, sulla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.

Tale riduzione venne introdotta dalla citata legge per incentivare la produzione di benzine non inquinanti; attualmente essa non appare più necessaria perchè, sulla base del provvedimento CIP n. 11/1981 del 27 febbraio 1981, tutte le benzine immesse in consumo devono avere un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro; ne consegue che il suo ammontare (lire 1,32 al litro) risulta ora compreso nell'indicato aumento dei costi riconosciuti dal CIP di lire 24,32 al litro.

Le misure disposte con l'articolo in esame assicurano un maggior gettito, per imposta di fabbricazione e imposta sul valore aggiunto, stimato, su base annua, in lire 794 miliardi. Per lo scorcio del corrente anno il gettito è stato stimato in lire 132 miliardi.

L'articolo 2 del provvedimento contiene le consuete disposizioni per assoggettare all'aumento di imposta anche i quantitativi

dei prodotti petroliferi, superiori a 20 quintali, che siano stati già estratti dagli impianti o importati con pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono detenuti presso i depositi commerciali di oli minerali e presso i punti di vendita.

Con l'articolo 3 è disposto il conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL della somma complessiva di lire 8.130 miliardi,

di cui 130 miliardi per l'anno in corso e 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1991. La progressione decennale è strettamente collegata all'attuazione pluriennale dei programmi dell'Ente.

Per la copertura del conferimento di cui sopra, l'articolo 4 fa riferimento al maggior gettito derivante dalle misure fiscali previste dal presente provvedimento, di cui si chiede la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL.

Decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 31 ottobre 1981.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 maggio 1981, n. 213;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonchè di incrementare il Fondo di dotazione dell'ENEL;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 39.753 a lire 42.830 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 3.975,30 a lire 4.283 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta la imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 42.322 a lire 44.711 per quintale.

È soppressa la riduzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

Art. 2.

Gli aumenti di aliquote stabilite con il precedente articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213.

Art. 3.

È conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire 8.130 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascun degli anni dal 1982 al 1991 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo 3 per gli anni 1981 e successivi si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dalle misure fiscali di cui al precedente articolo 1 del presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Ancona, addì 30 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — MARCORÀ —
LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA